



EBA/GL/2020/05

06/05/2020

Orientamenti

in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD)

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 28.10.2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2020/05» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

2.1 Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano i requisiti per l'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alle pertinenti disposizioni della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, di tale regolamento. Questi orientamenti derivano inoltre dal progetto finale di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE sulla metodologia di valutazione basata sui rating interni (IRB), EBA/RTS/2016/03 (NTR sulla metodologia di valutazione IRB), del 21 luglio 2016 ⁽²⁾.

2.2 Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione al metodo IRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in particolare, agli enti che sono stati autorizzati a utilizzare stime internet della perdita in caso di default (LGD) ai sensi dell'articolo 143 di tale regolamento.
7. In particolare, i presenti orientamenti specificano il riconoscimento della protezione del credito di tipo personale [secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 59), del regolamento (UE) n. 575/2013] conformemente all'articolo 160, paragrafo 5, all'articolo 161, paragrafo 3, all'articolo 163, paragrafo 4, all'articolo 164, paragrafo 2, e all'articolo 183 di detto regolamento, nonché il riconoscimento della protezione del credito di tipo reale (secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 58) del suddetto regolamento) conformemente agli articoli 166 e 181 di tale regolamento.

2.3 Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010, e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

2.4 Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE e negli orientamenti dell'ABE sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di

⁽²⁾ I riferimenti agli articoli delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB saranno sostituiti da riferimenti al regolamento delegato che adotta il progetto finale di NTR sulla metodologia di valutazione IRB, una volta che questo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



default, EBA/GL/2017/16 (orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD), hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

3.1 Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1^o gennaio 2022. Gli enti dovrebbero integrare i requisiti di cui ai presenti orientamenti nei propri sistemi di rating entro tale data. Tuttavia, le autorità competenti possono, a propria discrezione, accelerare la tempistica della transizione.

4. Disposizioni generali

11. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che applicano il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, di tale regolamento possono riconoscere l'attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento. Gli enti possono riconoscere l'attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 laddove tali requisiti siano menzionati nella parte tre, titolo II, capo 3, di detto regolamento e in conformità dei presenti orientamenti.
12. Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi riferimento al termine «garanzia reale» va inteso come indicativo di una forma di protezione del credito di tipo reale diversa da quella citata all'articolo 166, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Ciò comprende, in particolare, i meccanismi di protezione del credito di tipo reale diversi dagli accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione e della compensazione in bilancio sono riflessi nel valore dell'esposizione. Pertanto, per i tipi di esposizione in relazione ai quali hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD, gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 solo se tale protezione non è già stata riconosciuta nel valore dell'esposizione per i casi specificati all'articolo 166 di tale regolamento e in linea con il paragrafo 13.
13. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio dovrebbero essere riconosciuti nel valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione dovrebbero essere riconosciuti nel valore dell'esposizione



conformemente all'articolo 166, paragrafo 2, di tale regolamento. Nel riconoscere gli effetti della compensazione in bilancio e degli accordi quadro di compensazione, gli enti dovrebbero tenere conto di tutti i requisiti relativi a tali tecniche specificati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresi i criteri di ammissibilità e i metodi per il riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio prodotti da tali strumenti.

14. Per i tipi di esposizione in relazione ai quali hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD, gli enti dovrebbero riconoscere gli effetti della protezione del credito di tipo personale conformemente all'articolo 160, paragrafo 5, all'articolo 161, paragrafo 3, all'articolo 164, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013.
15. Gli enti possono riconoscere l'assicurazione del credito conformemente al paragrafo 14 se le relative tecniche di attenuazione del rischio di credito possono essere classificate come protezione del credito di tipo personale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 59), del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, gli enti possono riconoscere l'assicurazione del credito ai sensi dell'articolo 183, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 183, paragrafo 2, o dell'articolo 183, paragrafo 3, di detto regolamento, a seconda che l'assicurazione del credito funzioni rispettivamente come una garanzia personale o come un derivato su crediti.
16. Tenendo conto della definizione di attenuazione del rischio di credito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) n. 575/2013, il trattamento dei rating di terze parti presentato ai paragrafi da 62 a 64 degli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD non dovrebbe essere considerato un metodo per il riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito e non rientra nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. In particolare, la garanzia adeguata di cui al paragrafo 62, lettera a), di detti orientamenti si riferisce a un tipo di supporto contrattuale fornito da una terza parte al debitore e quindi non costituisce una tecnica di attenuazione del rischio di credito utilizzata da un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 57) e 59), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Requisiti di ammissibilità

5.1 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo reale

17. Ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di stabilire, relativamente alla certezza del diritto, requisiti interni che siano in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3 di detto regolamento, nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti dovrebbero assicurare che il contratto in base al quale tale garanzia reale è fornita sia efficace sul piano giuridico e applicabile in tutte le giurisdizioni pertinenti, conferendo all'ente il diritto



di liquidare o pignorare la garanzia reale in tempi ragionevoli, anche in caso di default, fallimento o insolvenza del debitore e, se del caso, del depositario della garanzia reale.

18. Ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di stabilire, relativamente alla valutazione della garanzia reale, requisiti interni che siano in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3 di detto regolamento, nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti dovrebbero assicurare che siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

- (a) le norme che disciplinano la rivalutazione della garanzia reale, compresi i metodi e la frequenza del monitoraggio del valore della stessa, sono coerenti per ogni tipo di garanzia reale e specificate nelle politiche interne dell'ente;
- (b) laddove il mercato sia soggetto a mutamenti significativi delle condizioni, gli enti effettuano un monitoraggio più frequente.

19. Ai fini dell'articolo 55 delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB e allo scopo di assicurare il rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto e la valutazione delle garanzie reali di cui ai paragrafi 17 e 18, i requisiti interni relativamente alla certezza del diritto e alla valutazione delle garanzie reali stabiliti dagli enti conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere pienamente coerenti con i seguenti requisiti della parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, di detto regolamento:

- (a) Per quanto riguarda le garanzie finanziarie, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l'articolo 207, paragrafo 3, e con l'articolo 207, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento.
- (b) Per quanto riguarda le garanzie immobiliari e le esposizioni di leasing trattate come garantite in cui il bene dato in leasing è un bene immobile, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l'articolo 208, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Ai fini della valutazione di una garanzia immobiliare e della revisione del suo valore secondo le condizioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue.

- (i) La garanzia immobiliare è valutata da un perito indipendente a un valore pari o inferiore al valore di mercato. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, l'immobile può essere valutato da un perito indipendente a un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti dovrebbero richiedere al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario.



- (ii) Il perito indipendente documenta il valore di mercato o il valore del credito ipotecario in modo trasparente e chiaro.
 - (iii) Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario ridotto, a seconda dei casi, per riflettere il risultato del monitoraggio e per tener conto di eventuali crediti precedenti sull'immobile.
 - (iv) Il perito indipendente dovrebbe possedere le qualifiche, la capacità e l'esperienza necessarie per eseguire una valutazione e dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito. Nella misura in cui un dipendente dell'ente soddisfa tutte le suddette condizioni, tale dipendente può essere considerato un perito indipendente.
- (c) Per quanto riguarda i crediti commerciali, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l'articolo 209, paragrafo 2, di tale regolamento. Il valore dei crediti commerciali dovrebbe essere l'ammontare esigibile.
- (d) Per quanto riguarda le altre garanzie reali materiali e le esposizioni di leasing trattate come garantite in cui il bene dato in leasing non è un bene immobile, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l'articolo 210, lettere a) e g), di tale regolamento. Ai fini della valutazione e della rivalutazione della garanzia ai sensi dell'articolo 210, lettera g), di tale regolamento, gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali su beni materiali al valore di mercato, che dovrebbe essere l'importo stimato al quale la garanzia sarebbe venduta alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.
- (e) Per quanto riguarda gli altri meccanismi di protezione del credito di tipo reale, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l'articolo 212, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 212, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.
20. Ai fini del paragrafo 17, gli enti dovrebbero ottenere un parere giuridico che confermi l'efficacia sul piano giuridico e l'applicabilità del contratto di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Tale parere giuridico dovrebbe essere:
- (a) fornito almeno per ogni tipo di contratto di garanzia;
 - (b) presentato in forma scritta da un consulente legale. Nel caso in cui sia un dipendente dell'ente, il consulente legale dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito responsabile della concessione o del rinnovo delle esposizioni in esame.
21. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione a molteplici contratti di garanzia quando la legge applicabile è la stessa. Gli enti dovrebbero ottenere un ulteriore parere giuridico in merito a qualsiasi modifica sostanziale dei termini del contratto di garanzia che possa influire sull'efficacia e opponibilità sul piano giuridico dello



specifico contratto di garanzia. Come minimo, le modifiche del quadro giuridico applicabile ai contratti di garanzia e l'applicazione del contratto di garanzia ad altri tipi di esposizioni o a debitori assegnati ad altre classi di esposizioni o ad altri tipi di debitori, vale a dire persone fisiche o giuridiche, dovrebbero sempre essere considerate casi di modifica sostanziale dei termini del contratto di garanzia.

22. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico che copra più giurisdizioni. In particolare, laddove esistano norme internazionali sotto forma di diritto internazionale o di altra forma di accordo internazionale, il parere giuridico può estendersi ad alcune o a tutte le giurisdizioni in cui tali norme sono adottate. In questo caso, il parere giuridico dovrebbe almeno:

- (a) valutare se le norme assicurano l'efficacia e l'opponibilità sul piano giuridico della garanzia reale in tutte le giurisdizioni in cui le norme sono applicabili;
- (b) identificare chiaramente tutte le giurisdizioni in cui le norme sono applicabili;
- (c) identificare chiaramente tutte le forme di garanzia reale soggette alle norme.

23. Gli enti dovrebbero assicurarsi di ottenere il parere o i pareri legali in conformità del paragrafo 20, confermando che il contratto di garanzia in base al quale viene fornita l'altra garanzia reale su beni materiali sia efficace sul piano giuridico e applicabile almeno nelle seguenti giurisdizioni:

- (a) la giurisdizione il cui diritto disciplina il contratto di garanzia;
- (b) se esiste un registro pubblico per il tipo di garanzia reale, la giurisdizione in cui la garanzia è registrata; in caso contrario, la giurisdizione in cui il proprietario della garanzia ha la propria sede legale o residenza, se quest'ultimo è una persona fisica;
- (c) se ritenute pertinenti per una specifica garanzia reale, le giurisdizioni in cui l'ente e il debitore hanno la propria sede legale; in ogni caso, se il debitore è una persona fisica, la giurisdizione del suo luogo di residenza;
- (d) la giurisdizione in cui è più probabile che si proceda alla realizzazione della garanzia reale, qualora ciò si renda necessario;
- (e) qualsiasi altra giurisdizione, se ritenuto pertinente per una specifica garanzia.

5.2 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo personale

24. Ai fini dell'articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero ottenere un parere giuridico che confermi l'efficacia sul piano giuridico e



l'applicabilità del meccanismo di protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni pertinenti. Tale parere giuridico dovrebbe essere:

- (a) fornito almeno per ogni tipo di protezione del credito di tipo personale;
- (b) presentato in forma scritta da un consulente legale. Nel caso in cui sia un dipendente dell'ente, il consulente legale dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito responsabile della concessione o del rinnovo delle esposizioni in esame.

25. Ai fini del paragrafo 24, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione a molteplici meccanismi di protezione del credito di tipo personale quando la legge applicabile è la stessa. Gli enti dovrebbero ottenere un ulteriore parere giuridico in merito a qualsiasi modifica sostanziale dei termini del contratto che possa influire sull'efficacia e sull'opponibilità sul piano giuridico dello specifico meccanismo di protezione del credito di tipo personale. Come minimo, le modifiche del quadro giuridico applicabile al meccanismo di protezione del credito di tipo personale e l'applicazione di tale meccanismo ad altri tipi di esposizioni, o l'uso di garanti assegnati ad altre classi di esposizioni o di altri tipi di garanti, vale a dire persone fisiche o giuridiche, dovrebbero sempre essere considerati casi di modifica sostanziale dei termini del contratto.

6. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito

6.1 Gli effetti della protezione del credito di tipo reale

26. Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito dei meccanismi di protezione del credito di tipo reale diversi dagli accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio come specificato al paragrafo 12.
27. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell'esposizione il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) calcolato conformemente all'articolo 220, paragrafo 3, o all'articolo 221, paragrafo 6, di tale regolamento.
28. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell'esposizione il valore di E* calcolato conformemente all'articolo 223, paragrafo 5 di tale regolamento.
29. Ai fini della stima della LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e conformemente al paragrafo 131 degli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD, gli enti dovrebbero calcolare la LGD realizzata per ciascuna esposizione coperta da un accordo quadro di compensazione o da una compensazione in bilancio come rapporto tra la perdita economica e l'importo in essere dell'obbligazione creditizia al momento del default calcolato come E* conformemente al paragrafo 27 o 28. Gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica sulla base di tale importo in essere, e nessun flusso di cassa derivante dalla compensazione dovrebbe essere incluso come recupero dopo il default nella perdita economica. Tuttavia, in linea con il paragrafo 131 degli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD, è importante ricordare che l'importo in essere dell'obbligazione creditizia al momento del default calcolato come E* deve includere qualsiasi importo di capitale, interessi o commissioni realizzato fino a quel momento.
30. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia reale ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, i criteri specificati dagli enti per la rettifica delle stime della LGD dovrebbero:



- (a) non causare una diminuzione del valore delle stime della LGD quando la garanzia reale comporta per il debitore una passività di rango inferiore o pari all'obbligazione che il debitore ha nei confronti dell'ente;
- (b) per i crediti diversi da quelli di primo rango, considerare adeguatamente gli effetti sulle stime della LGD della posizione subordinata dell'ente in relazione alla garanzia reale;
- (c) per le altre garanzie reali su beni materiali, considerare adeguatamente la probabile ubicazione della garanzia per tutta la durata del prestito e la sua influenza sulla potenziale incapacità degli enti di ottenere rapidamente il controllo della garanzia e di liquidarla conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.2 Gli effetti della protezione del credito di tipo personale

31. Gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale utilizzando uno dei seguenti metodi:

- (a) la rettifica delle stime della PD o della LGD conformemente all'articolo 160, paragrafo 5, all'articolo 161, paragrafo 3, e all'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base dei criteri specificati dagli enti conformemente all'articolo 183, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando, in particolare, uno dei seguenti approcci:
 - (i) indipendentemente dal metodo applicato alle esposizioni dirette comparabili verso il garante, la rettifica di classi, pool o stime della LGD, compresa la LGD in stato di default e la migliore stima della perdita attesa (EL_{BE}), considerando la protezione del credito di tipo personale nella stima dei parametri di rischio come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti (il «metodo della modellizzazione»);
 - (ii) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante siano o sarebbero trattate secondo il metodo IRB con o senza stime interne della LGD e dei fattori di conversione, la sostituzione dei parametri di rischio della PD e della LGD dell'esposizione sottostante con le corrispondenti PD e LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il garante, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti (il «metodo della sostituzione dei parametri di rischio»);
 - (iii) indipendentemente dal metodo applicato alle esposizioni dirette comparabili verso il garante, la rettifica di classi, pool o stime della LGD, compresa la LGD in stato di default e l' EL_{BE} , nell'applicazione dei parametri di rischio mediante scostamento dal processo di assegnazione alle classi di rating conformemente all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE)



n. 575/2013 e alla sezione 8.2 degli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD (lo «scostamento»);

- (b) se l'ente applica il metodo standardizzato per le esposizioni dirette comparabili verso il garante e non riconosce gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale nelle stime della PD e della LGD conformemente alla lettera a), l'utilizzo del fattore di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'articolo 183, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il «metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio»);
 - (c) il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, all'articolo 154, paragrafo 2, all'articolo 161, paragrafo 4, e all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il «trattamento del "double default"»).
32. Gli enti dovrebbero avere politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del credito di tipo personale sui parametri di rischio. Le politiche dovrebbero essere coerenti con le pratiche interne di gestione del rischio degli enti e dovrebbero riflettere le disposizioni dell'articolo 183, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti specificati nei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero includere in queste politiche una chiara indicazione di quale metodo, tra quelli specifici descritti nel paragrafo 31, è utilizzato per ogni sistema di rating, e dovrebbero applicare tali politiche in modo coerente nel tempo.
33. La protezione del credito di tipo personale che non soddisfa i requisiti di ammissibilità per i garanti e le garanzie personali di cui all'articolo 183, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5.2 dei presenti orientamenti non dovrebbe essere riconosciuta utilizzando uno dei metodi specificati nel paragrafo 31. Ai fini della stima della LGD, i flussi di cassa ricevuti dall'esercizio della protezione del credito di tipo personale non ammissibile dovrebbero essere trattati come se fossero stati ricevuti senza l'utilizzo della protezione del credito di tipo personale. Indipendentemente da questo trattamento, gli enti dovrebbero raccogliere le informazioni sulla fonte dei flussi di cassa relativi alle protezioni del credito di tipo personale non ammissibili e assegnarli in modo appropriato. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente i livelli di tali flussi di cassa, nonché la misura in cui le relative tipologie di protezione del credito di tipo personale vengono utilizzate. Se necessario, gli enti dovrebbero effettuare le opportune rettifiche per evitare distorsioni nelle stime della PD e della LGD.
34. Laddove adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), gli enti dovrebbero considerare i seguenti elementi e, se del caso, tenerne conto in modo prudente nelle stime della LGD:
- (a) qualsiasi disallineamento di valuta tra l'obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo personale;



- (b) la misura in cui la capacità del garante di adempiere all'obbligazione contrattuale nell'ambito del contratto di protezione del credito di tipo personale è correlata con la capacità di rimborso del debitore;
 - (c) lo stato di default del garante e, conseguentemente, la sua ridotta capacità di adempiere all'obbligo contrattuale nell'ambito del contratto di protezione del credito di tipo personale.
35. Laddove gli enti adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), la protezione del credito di tipo personale può essere considerata un fattore di rischio nel sistema di rating. In particolare, ciò può consistere nel:
- (a) rettificare solo le stime della LGD in base all'esperienza passata relativa agli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale osservati sulle LGD realizzate, compresi i recuperi realizzati e i costi sostanziali associati all'esercizio della protezione del credito di tipo personale;
 - (b) rettificare le stime sia della PD sia della LGD, laddove gli enti possano fornire prove empiriche del fatto che l'esistenza della protezione del credito di tipo personale abbia un impatto sulla PD del debitore e dimostrare che la rettifica simultanea delle stime sia della PD che della LGD non comporti effetti di doppio conteggio della protezione del credito di tipo personale o una sottovalutazione della perdita attesa.
- La sola rettifica delle stime della PD dovrebbe essere considerata inappropriata in qualsiasi circostanza.
36. Gli enti possono adottare il metodo della sostituzione dei parametri di rischio di cui al paragrafo 31(a)(ii) solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) la protezione del credito di tipo personale è ammissibile secondo i criteri pertinenti per la protezione del credito di tipo personale di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) l'ente può ragionevolmente aspettarsi che i costi diretti associati all'esercizio della protezione del credito di tipo personale siano trascurabili rispetto all'importo coperto da tale protezione;
 - (c) il garante non è in stato di default.
37. Laddove adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio o il metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio di cui, rispettivamente, ai paragrafi 31(a)(ii) e 31(b), gli enti dovrebbero:
- (a) raccogliere e conservare informazioni sulle caratteristiche e sulla performance del debitore e dell'esposizione, e utilizzare tali informazioni nella stima della PD del debitore conformemente agli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD;



- (b) ai fini della gestione interna dei rischi, considerare separatamente le esposizioni dirette verso i garanti e le esposizioni garantite da una protezione del credito di tipo personale fornita da tali soggetti;
 - (c) definire un ambito di applicazione distinto dei modelli di LGD e calcolare separatamente il fattore di ponderazione del rischio per il tipo di esposizioni o parti di esposizioni garantite i cui parametri di rischio PD e LGD sono sostituiti o alle quali è attribuito il fattore di ponderazione del rischio del garante. Per le esposizioni o parti di esposizioni garantite incluse nell'ambito di applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio o del metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio, gli enti non sono tenuti a stimare le LGD diverse da quelle delle esposizioni dirette comparabili verso i garanti se adottano il metodo della sostituzione dei parametri di rischio.
38. Ai fini del paragrafo 37, se una specifica protezione del credito di tipo personale non copre l'esposizione originaria nella sua interezza, gli enti dovrebbero essere in grado di assegnare alla parte dell'esposizione non coperta da tale protezione del credito di tipo personale le stime della PD e della LGD applicabili all'esposizione originaria senza riconoscere l'effetto della suddetta protezione del credito di tipo personale. Inoltre, ai fini del calcolo della LGD realizzata applicabile alla parte dell'esposizione non coperta dalla protezione del credito di tipo personale, gli enti dovrebbero assegnare i flussi di cassa e i costi nel modo seguente:
- (a) I flussi di cassa ricevuti dal garante dovrebbero essere assegnati alla parte garantita dell'esposizione, mentre i flussi di cassa provenienti da qualsiasi altra fonte dovrebbero essere assegnati alla parte dell'esposizione non coperta dalla protezione del credito di tipo personale. Nel caso delle esposizioni che beneficiano anche di una protezione del credito di tipo reale, i flussi di cassa associati alla protezione del credito di tipo reale dovrebbero essere allocati alla parte dell'esposizione che è coperta da tale protezione, conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 46.
 - (b) I costi indiretti dovrebbero essere allocati alle diverse parti dell'esposizione in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 113 degli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD.
 - (c) I costi diretti direttamente connessi all'esercizio della protezione del credito di tipo personale dovrebbero essere assegnati alla parte garantita dell'esposizione, mentre qualsiasi altro costo diretto dovrebbe essere assegnato alla parte dell'esposizione non coperta dalla protezione del credito di tipo personale. Nel caso delle esposizioni che beneficiano anche di una protezione del credito di tipo reale, i costi diretti associati alla realizzazione della protezione del credito di tipo reale dovrebbero essere assegnati alla parte garantita dell'esposizione, conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 46.



39. Laddove gli enti adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio e il debitore sia in stato di default, si applica quanto segue.
- (a) Il fattore di ponderazione del rischio della parte garantita dell'esposizione dovrebbe essere uguale a quello dell'esposizione diretta comparabile al garante non in stato di default.
 - (b) La perdita attesa della parte garantita dell'esposizione dovrebbe essere uguale a quella dell'esposizione diretta comparabile al garante non in stato di default.
 - (c) Laddove il garante non sia in stato di default, la parte garantita dell'esposizione dovrebbe essere considerata in default ai fini del calcolo della carenza o dell'eccesso di IRB ai sensi dell'articolo 159 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della sezione 8.4 degli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LGD.
40. Laddove gli enti applichino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio, gli altri strumenti di convalida quantitativa richiesti dall'articolo 185, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero includere un confronto tra la perdita attesa delle esposizioni dirette comparabili verso il garante e i tassi di perdita osservati delle esposizioni o parti di esposizioni sottostanti verso debitori in default che erano considerate garantite prima del default.
41. Laddove, considerando la protezione del credito di tipo personale, i parametri di rischio in singoli casi siano rettificati mediante scostamento conformemente al paragrafo 31(a)(iii), gli enti dovrebbero essere in grado di giustificare il fatto che la natura e le caratteristiche della protezione del credito di tipo personale non consentono l'uso dei metodi descritti nel paragrafo 31(a)(i), 31(a)(ii) o 31(b) al fine di riflettere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale.
42. Laddove gli enti adottino uno dei metodi descritti al paragrafo 31(a) e le stime risultanti producano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe a un'esposizione altrimenti identica per la quale l'ente non dispone di una protezione del credito di tipo personale, il fattore definitivo di ponderazione del rischio non può essere inferiore a quello di un'esposizione diretta comparabile verso il garante conformemente all'articolo 161, paragrafo 3, e all'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia si applica il fattore minimo di ponderazione del rischio.
43. Ai fini dell'applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio, laddove gli enti non abbiano ricevuto dall'autorità competente l'autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD conformemente all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni dirette comparabili verso il garante, gli enti dovrebbero utilizzare i valori della LGD specificati conformemente all'articolo 161, paragrafo 1, di tale regolamento per ricavare la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il garante.



44. Ai fini dell'applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio, il valore della protezione del credito di tipo personale dovrebbe essere determinato come segue.

- (a) Il valore della protezione del credito di tipo personale dovrebbe essere specificato conformemente all'articolo 233 e all'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel valore rettificato della protezione del credito di tipo personale dovrebbe essere considerato qualsiasi potenziale disallineamento di durata, conformemente all'articolo 239, paragrafo 3, di tale regolamento, mentre la durata delle esposizioni dirette comparabili verso il garante dovrebbe essere uguale a quella dell'esposizione verso il debitore.
- (b) Se la protezione del credito di tipo personale copre il valore dell'esposizione che rimane dopo il perseguimento del debitore e, se del caso, ogni altra forma di attenuazione del rischio di credito, gli enti dovrebbero stimare in modo prudente il valore della protezione sulla base dell'esperienza passata.
- (c) Il valore della protezione del credito di tipo personale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o all'articolo 215, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 può essere l'importo massimo che il fornitore di protezione si è impegnato a versare in caso di default o mancato pagamento da parte del mutuatario o al verificarsi di altri eventi di credito specificati.

45. Gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio nel modo che segue:

- (a) Laddove l'esposizione benefici di molteplici protezioni del credito di tipo personale, ciascuna delle quali garantisce una diversa parte dell'esposizione, gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio come media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni dirette comparabili verso ciascuno dei garanti.
- (b) Laddove l'esposizione benefici di molteplici protezioni del credito di tipo personale e due o più di queste garantiscano la stessa parte dell'esposizione, gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio per questa parte dell'esposizione come il minore tra i fattori di ponderazione del rischio di ciascuna esposizione diretta comparabile verso il garante. Nel calcolo di ciascun fattore di ponderazione del rischio, la stima della LGD di un'esposizione diretta comparabile verso ciascuno dei garanti può tener conto dell'effetto di altre protezioni del credito di tipo personale esistenti.
- (c) Laddove una parte dell'esposizione non sia coperta da alcuna protezione del credito di tipo personale, gli enti dovrebbero assegnare a questa parte dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio applicabile a tale esposizione verso il debitore senza alcuna protezione del credito di tipo personale; in questo caso gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio come media ponderata per l'esposizione del fattore del rischio applicabile alla parte dell'esposizione coperta dalla protezione



del credito di tipo personale e il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla parte rimanente dell'esposizione.

- (d) Ai fini del calcolo del fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione conformemente ai punti (a) e (c), ciascun fattore di ponderazione del rischio dovrebbe essere calcolato separatamente e ponderato per la quota pertinente del valore dell'esposizione.

46. Ai fini del paragrafo 45 e allo scopo di riconoscere gli effetti di molteplici tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente ai metodi specificati nel paragrafo 31, dovrebbero essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) Gli enti dovrebbero avere politiche chiare per l'assegnazione, la determinazione della sequenza e il riconoscimento delle forme di protezione del credito di tipo reale e di tipo personale che siano coerenti con il processo interno di recupero e riscossione.
- (b) Gli enti non dovrebbero riconoscere due volte gli effetti della stessa tecnica di attenuazione del rischio di credito; ad esempio, nell'assegnazione della protezione del credito di tipo reale tra la parte dell'esposizione coperta dalla protezione del credito di tipo personale e quella non coperta da tale protezione, non dovrebbe essere consentito il doppio riconoscimento della protezione del credito di tipo reale.
- (c) Gli enti dovrebbero applicare i metodi in modo coerente; pertanto:
 - (i) Non dovrebbe essere consentito scindere in due parti la parte dell'esposizione coperta da una specifica protezione del credito di tipo personale e applicare a una di queste il metodo della sostituzione dei parametri di rischio o il metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio e all'altra il metodo della modellizzazione.
 - (ii) Nel caso di molteplici protezioni del credito di tipo personale che coprono, almeno parzialmente, la stessa parte dell'esposizione, gli enti dovrebbero stabilire criteri adeguati per scegliere quale protezione del credito di tipo personale utilizzare ai fini della sostituzione dei parametri di rischio. Tali criteri dovrebbero essere descritti nelle politiche interne specificate dagli enti per la rettifica delle stime della PD e della LGD conformemente al paragrafo 38. Fatto salvo il punto i), gli enti sono autorizzati a scindere la parte dell'esposizione coperta da una specifica protezione del credito di tipo personale in due parti e ad applicare a una di queste il metodo della sostituzione dei parametri di rischio, riconoscendo al contempo gli effetti della parte rimanente di tale protezione del credito di tipo personale nell'applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio alle altre protezioni del credito di tipo personale esistenti; in particolare, l'effetto di attenuazione del rischio della parte rimanente della suddetta protezione del credito di tipo personale può essere considerato nella LGD delle esposizioni dirette comparabili verso gli altri garanti esistenti, conformemente al paragrafo 47.



47. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di molteplici protezioni del credito che, a seguito dell'assegnazione effettuata dall'ente conformemente al paragrafo 46, coprono la stessa parte di un'esposizione, gli enti possono utilizzare uno dei metodi specificati al paragrafo 31(a). In particolare, ai fini dell'applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio, gli enti dovrebbero utilizzare i seguenti metodi per ricavare la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il garante, compresi gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione supplementare del credito:

(a) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante rientrano nell'ambito di un sistema di rating per il quale l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione preventiva a utilizzare stime interne della LGD conformemente all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente dovrebbe utilizzare i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, di tale regolamento, che riflettono, se del caso, la protezione del credito di tipo reale tramite l'applicazione dei requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento.

(b) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante rientrano nell'ambito di un sistema di rating per il quale l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preventiva a utilizzare stime interne della LGD conformemente all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente dovrebbe utilizzare il valore della LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il garante che comprenda gli effetti della protezione supplementare del credito di tipo reale o personale. Se gli enti non sono in grado di riconoscere tale protezione supplementare del credito nella stima della LGD di esposizioni dirette comparabili verso il garante:

(i) se la LGD delle esposizioni non garantite verso il garante è inferiore o uguale alla LGD delle esposizioni non garantite verso il debitore, gli enti dovrebbero utilizzare le stime della LGD dell'esposizione verso il debitore che riflettono l'effetto della protezione supplementare del credito; oppure

(ii) se la LGD delle esposizioni non garantite verso il garante è superiore alla LGD delle esposizioni non garantite verso il debitore, o se tale confronto non è effettuabile dagli enti, questi dovrebbero:

- per i garanti non al dettaglio, utilizzare i valori pertinenti della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che riflettono, se del caso, la protezione del credito di tipo reale tramite l'applicazione dei requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento, ovvero la stima della LGD applicabile alle esposizioni non garantite verso il garante. La scelta tra queste due opzioni dovrebbe essere coerente per il tipo di esposizione verso il garante;



- per i garanti al dettaglio, utilizzare la stima della LGD applicabile alle esposizioni non garantite verso il garante.